



LE START-UP INNOVATIVE: NOVITÀ NORMATIVE E OPPORTUNITÀ DELL'AREA FIORENTINA



La Legge 193/2024: La nuova definizione di start up innovativa e la permanenza nella sezione speciale.

Matteo Bartolozzi

Dottore Commercialista – Revisore Legale

*Presidente del Corso start up e PMI innovative della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze*



La normativa di riferimento

Il Decreto Crescita e le Start up innovative: il **DL179/2012, artt.25-32.**

La **Legge 193/2024 (legge annuale sulla concorrenza)**: la prima vera e sostanziale modifica all'impianto normativo.

La **definizione** di start up innovativa:

- **i requisiti oggettivi;**
- **i requisiti soggettivi.**

La **permanenza** nella **sezione speciale.**



I requisiti oggettivi 1/3

Società di capitali, anche in forma cooperativa, con azioni o quote non collocati su mercati regolamentati

Società di capitali, anche in forma cooperativa, con azioni o quote non collocati su mercati regolamentati

è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003

è costituita da non più di sessanta mesi

è costituita da non più di sessanta mesi

è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea

è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea



I requisiti oggettivi 2/3

a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro

non distribuisce, e non ha distribuito, utili

ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro

non distribuisce, e non ha distribuito, utili

ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico **e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza**



I requisiti oggettivi 3/3

non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda

non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda

Questioni aperte ...

E la definizione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico da dove si ricava? Quando hanno queste caratteristiche?

L'attività di consulenza esclusa o ridotta.
E l'IA? E il manuale di Oslo?



I requisiti soggettivi

... almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa

impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo ($=$ o $> 1/3$) di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato ovvero ($=$ o $> 2/3$) di personale in possesso di laurea magistrale

sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato

le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa

impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo ($=$ o $> 1/3$) di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato ovvero ($=$ o $> 2/3$) di personale in possesso di laurea magistrale

sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato



I benefici

Le agevolazioni per le startup innovative



La permanenza nella sezione speciale

Massimo 5 anni dalla data di costituzione.

In sede di iscrizione e ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio, la Società doveva confermare il possesso dei requisiti per rimanere iscritti nella sezione speciale

La permanenza nella sezione speciale, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di **almeno uno dei seguenti requisiti**:

- a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
- c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa (o comunque individuati alla voce A1) del conto economico), o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
- d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso un convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte soggetto qualificato, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo,
- e) ottenimento di almeno un brevetto.



La permanenza nella sezione speciale

Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.



Il regime transitorio

E per le imprese già iscritte nella sezione speciale?

La Legge 193/2024 prevede una **disciplina transitoria**:

«Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 25, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, avvenga:

- a) in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;*
- b) in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.»*



Domande?

Grazie per l'attenzione

Matteo Bartolozzi

Dottore Commercialista – Revisore Legale

m.bartolozzi@studioqt.it

